

STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI

*20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23
Tel. 02-4690303*

Dott. Antonio Franceschetti
Commercialista – Revisore contabile
e-mail: antonio@franceschetti.com
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q
Partita Iva 02510440130

Dott. Andrea Incorvaia
Dottore Commercialista
e-mail: andrea@franceschetti.com
codice fiscale NCR NDR 95P26 F205G
Partita Iva 03971680131

Milano, 23 gennaio 2023

Oggetto: – Stralcio e definizione agevolata cartelle esattoriali - ns rif. 02/2023

In merito alle cartelle esattoriali Vi informiamo che la Legge di Bilancio 2023 ha stabilito lo “Stralcio” e la “Definizione agevolata” di carichi iscritti in Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia) come segue:

STRALCIO

Lo stralcio riguarda i debiti di importo residuo fino ad Euro 1.000,00 affidati all’Agente della Riscossione dal 01 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

L’annullamento avverrà in automatico alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all’Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

La normativa stabilisce che per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

- Lo “Stralcio” riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti.
- Per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della Strada e le altre sanzioni amministrative (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti per gli enti previdenziali, lo “Stralcio” si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive di notifica della cartella di pagamenti.

La Legge inoltre prevede, che per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo "Stralcio" (c.d. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l'annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all'Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore e fino alla data dell'effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell'ambito applicativo dello "Stralcio" compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Sono escluse dallo "Stralcio" fino a mille euro le seguenti tipologie di carichi affidati all'Agente della riscossione:

- Recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea
- Crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti
- Multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
- Debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione

DEFINIZIONE AGEVOLATA – DETTA ANCHE ROTTAMAZIONE QUATER
--

La Legge di Bilancio 2023 introduce la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 01 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 anche se ricompresi in precedenti "Rottamazioni" che risultano decadute per mancati pagamenti.

A seguito della adesione il contribuente dovrà versare il solo importo del debito residuo senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e l'aggio, mentre per le multe stradali, come meglio specificato in seguito, potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi, comunque denominati, e dell'aggio.

Modalità di adesione

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente online entro il 30 aprile 2023 accedendo all'area pubblica del sito internet Agenzia Entrate-Riscossione, quindi anche senza Spid/Cie/Cns. Nella sezione "Definizione agevolata" va compilato il modulo inserendo i numeri identificativi delle cartelle per cui si chiede la rottamazione, specificando il numero delle rate in cui si intende suddividere l'importo dovuto e il

domicilio al quale verrà inviata entro il mese di giugno la comunicazione delle somme dovute. È inoltre necessario indicare un indirizzo e-mail al quale verrà inviata la ricevuta di presentazione della domanda ed è obbligatorio allegare la prevista documentazione di riconoscimento. La domanda può essere presentata anche per i singoli carichi di una cartella, indicandoli quando richiesto. Dopo aver confermato l'invio della richiesta si riceverà una prima e-mail all'indirizzo indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore, pena l'annullamento della domanda. A quel punto il sistema invierà una seconda e-mail di presa in carico, con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Infine, se la documentazione allegata è corretta, verrà inviata una ulteriore e-mail con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione. La richiesta può essere inviata anche dall'area riservata del sito internet, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns, senza la necessità, in questo caso, di allegare la documentazione di riconoscimento.

Come pagare

A coloro che presenteranno la richiesta di Definizione agevolata, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2023 la comunicazione con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute ai fini della definizione e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione. L'importo dovuto potrà essere versato in un'unica soluzione entro il 31 luglio oppure dilazionato in un massimo di 18 rate in 5 anni, con le prime due (di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute) in scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. In caso di pagamento rateale saranno dovuti dal primo agosto 2023 interessi al tasso del 2 per cento annuo.

Specifiche per multe stradali e altre sanzioni amministrative

Come per le precedenti rottamazioni, saranno dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni, riguardando l'agevolazione soltanto gli interessi compresi quelli di cui all'art. 27 sesto comma della Legge n. 689/1981 (cosiddette "maggiorazioni"), quelli di mora di cui all'art. 30 comma 1, del D.P.R. 602/1973 e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. Restano escluse dalla rottamazione le violazioni di carattere penale (ad esempio violazioni per guida in stato di ebbrezza, guida sotto l'effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai test su droga e alcol, le gare clandestine su strada, la guida senza patente, la fuga dopo l'incidente con danni a persone e l'omissione di soccorso a feriti in incidente)

Specifiche per bollo auto

La rottamazione è possibile sempre e comunque, anche se il bollo spetta alle Regioni, la Corte costituzionale ha stabilito più volte che questo tributo ha natura erariale, questo significa che anche il bollo auto rientra nella sanatoria in qualsiasi parte d'Italia, a prescindere dalle volontà dell'Ente.

Chi aderisce alla sanatoria del bollo auto ottiene lo stralcio di sanzioni e interessi di mora, secondo la regola generale.

--==ooOoo==--

Vi invitiamo sin d'ora a verificare la Vostra situazione debitoria con Agenzia delle Entrate –Riscossione accedendo all'area personale.

Qualora non siate in possesso di SPID/CIE/CNS potrete conferire delega al Dott. Franceschetti che agirà come intermediario. A tal proposito in allegato trasmettiamo il modello di conferimento di delega valido sia per le persone fisiche, sia per le società, che dovrà essere compilato e restituitoci con allegato la copia del documento di riconoscimento del firmatario della delega.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti